

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALAN, RAVETTO, PAOLA BRAGANTINI, CAPEZZONE, GIAMMANCO,
PALMIZIO, PASTORELLI, PRESTIGIACOMO, RAMPI**

Disciplina dell'unione omoaffettiva

Presentata il 30 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a promuovere e garantire, nel rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione, l'attuazione del diritto inviolabile di ogni uomo e di ogni donna alla piena realizzazione personale nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, nel rispetto del proprio, insindacabile, orientamento sessuale (articolo 1). Nel rispetto di questo principio, esso disciplina il riconoscimento delle relazioni affettive tra persone omosessuali predisponendo una specifica regolazione legislativa dei rapporti personali e patrimoniali attinenti alla loro vita in comune, attraverso una specifica figura di accordo giuridico, l'unione omoaffettiva (articolo 2).

La vigente legislazione italiana non contempla la tipizzazione della vita in

comune tra persone dello stesso sesso in forme assimilabili al matrimonio. Si tratta ad avviso dei proponenti di una lacuna che è opportuno sanare.

Il suddetto vuoto normativo è stato evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, ritenuta « sentenza madre » in tema di diritti delle persone omosessuali. La Corte ha infatti riconosciuto la possibilità di conferire legittimità alle unioni omosessuali, rimettendo al Parlamento il compito di determinarne la disciplina mediante una legge *ad hoc*.

La presente proposta di legge intende, quindi, attraverso la tipizzazione del nuovo istituto giuridico dell'unione omoaffettiva, rimuovere le discriminazioni che attualmente impediscono alle persone

omosessuali in Italia di essere titolari, in quanto tali, di situazioni giuridiche soggettive – ossia diritti – nell’ambito di una vita di coppia stabile, al pari di ogni altra persona eterosessuale, inquadrando la titolarità di specifiche posizioni giuridiche secondo questa nuova prospettiva. Del resto, « per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive » (Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2010).

Si tratta di prendere atto di un’effettiva ed evidente realtà sociale e di superare con ciò una condizione ingiustificabile e improcrastinabile, che colloca il nostro Paese agli ultimi posti nel panorama internazionale in materia di tutela dei diritti umani.

Nel mondo sono quattordici gli Stati che hanno una legislazione che consente le nozze tra persone dello stesso sesso, a cui si aggiungono undici Stati appartenenti agli Stati Uniti d’America; si pensi, ad esempio, alle legislazioni dell’Argentina, del Sud Africa e del Messico, della Spagna, della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Olanda e del Belgio, per citare soltanto gli esempi geograficamente più vicini, dove il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso.

L’assenza di una disciplina legislativa specifica è in assoluta antinomia rispetto alla realtà sociale del nostro Paese, dove, le coppie omosessuali convivono stabilmente, sia pur in assenza di diritti e doveri prestabiliti e garantiti.

Grave appare l’antitesi con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se si considera che l’identità dell’Unione europea si fonda anche sulla condivisione di principi etici e politici, onde risulta quasi inverosimile la mancata applicazione dell’articolo 9 della Carta, che garantisce il diritto per ogni individuo di sposarsi e di costituire una famiglia. Parimenti, le disposizioni della Carta di Nizza sanciscono i diritti al rispetto della vita privata e

familiare (articolo 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (articolo 9), a non essere discriminati (articolo 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea. Non andrebbero poi omessi gli atti delle istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti.

Incredibilmente possiamo invece constatare come Paesi vicini, ancorché non appartenenti all’Unione europea, siano in linea con i suddetti principi. La Norvegia, ad esempio, è stato il primo paese al mondo ad introdurre leggi contro l’omofobia nel 1981, e dal 2009 riconosce il matrimonio e l’adozione per tutte le coppie.

Ancor più grave è forse la disattenzione verso i dettami della nostra Carta costituzionale. La nostra Costituzione, infatti, non esclude l’unione tra persone del medesimo sesso, bensì promuove l’egualianza dei cittadini nello sviluppo della propria personalità, la salvaguardia della libertà nella scelta delle forme di convivenza e la rimozione di tutti gli ostacoli che possano limitare il godimento dei diritti, senza discriminazione di sesso, opinione o altre condizioni personali o sociali (articoli 2 e 3). Se quindi consideriamo che, per effetto della clausola contenuta nell’articolo 2 della Costituzione, il diritto in esame è da ritenersi « inviolabile », non possiamo non ammettere che al legislatore ordinario spetta il compito di sanare una lacuna normativa, enucleando *de iure condito* una disciplina positiva atta a regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso. Quindi, se è da ritenersi pacifica la finalità perseguita dall’articolo 3 della Costituzione, in quanto precetto atto a vietare irragionevoli disparità di trattamento, la previsione di escludere le persone omosessuali dal diritto di stipulare un’unione con altra persona dello stesso sesso, seguendo il proprio orientamento sessuale, non ha alcuna giustificazione plausibile.

L’Italia è un paese ricco di storia e cultura, un paese conosciuto e riconoscibile come patria di illustri personaggi e di

straordinari pensieri, colmo di testimonianze artistiche di un passato glorioso. Questa, onorevoli colleghi, è una battaglia di civiltà, di diritto, che il nostro Paese non può permettersi di perdere. L'Italia non merita l'arretratezza culturale che stiamo dimostrando. « Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potranno più essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne » (Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2010).

Nelle passate legislature, i tentativi di sanare una situazione di assenza di diritti si sono alternati senza successo. Troppi condizionamenti politici ed etici ci hanno distratto in un'inutile battaglia linguistica tra « DICO » e « PACS ». Questa legislatura dovrà segnare un percorso diverso. Proprio da questa profonda convinzione nasce il nostro tentativo di avviare un confronto e una discussione costruttiva, oltre che doverosa.

La vita dei cittadini viene scandita da diritti e doveri opportunamente — non sempre purtroppo — regolati per legge.

Sta forse a noi, in un quadro carente di libertà garantite, regolare addirittura un sentimento come l'amore? No.

Possiamo noi, onorevoli colleghi, permetterci di giudicare la natura del legame che unisce due cittadini? No.

Possiamo noi, onorevoli colleghi, permettere che due cittadini italiani abbiano diritti diversi in base al proprio orientamento sessuale o in base alla natura del proprio legame affettivo? No.

Si propone quindi di regolamentare l'unione omoaffettiva, per sanare un quadro normativo imperfetto, incompiuto e incompleto, e per rimediare ad una carenza di diritti non ammissibile per un Paese come l'Italia.

È evidente l'iniquità della situazione legislativa italiana che, a differenza di quanto previsto per le coppie eterosessuali, privando di ogni tutela le coppie omosessuali che convivono stabilmente, lascia senza positiva disciplina anche il diritto di assistere il proprio compagno o compagna in ospedale, con il rischio di negare, di fatto, un'assistenza che è pacifica al di fuori di quella tragica situazione.

È altresì gravemente iniquo negare ogni pur minima forma di tutela alla parte economicamente più debole in caso di scioglimento di convivenze anche pluridecennali tra persone dello stesso sesso.

È gravemente iniquo non prevedere, in mancanza di testamento, la possibilità di succedere *mortis causa* al proprio convivente omosessuale.

Grazie all'accordo di unione omoaffettiva, che i due soggetti interessati potranno sottoscrivere di fronte all'ufficiale dello stato civile (articolo 4), elimineremo tali iniquità, garantendo alle coppie omosessuali il pieno riconoscimento di diritti e doveri corrispondenti a quelli del matrimonio, mediante norme che non si sovrappongono né incidono sulla disciplina del matrimonio civile tradizionale che la nostra società riconosce moralmente nella sola unione di un uomo e di una donna.

Abbiamo inteso sanare vuoti normativi, situazioni di assenza di diritti per coppie omosessuali conviventi, con specifiche previsioni configurate in analogia alle disposizioni previste per il matrimonio; infatti, in linea con il principio personalistico che pervade la Costituzione italiana, bisognerebbe individuare il significato delle parole « matrimonio » e « famiglia », utilizzate nell'articolo 29 della Costituzione. Questa norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Nondimeno, secondo le più autorevoli interpretazioni, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini non possano usufruire di tutele che potrebbero

spettare loro in virtù della norma costituzionale.

Abbiamo inteso quindi estendere a queste unioni la disciplina prevista per l'istituto matrimoniale, in quanto unico assetto normativo-giuridico esistente nel nostro diritto positivo; quindi, ad esempio, in tema di regime successorio, ai diritti del coniuge saranno equiparati quelli del contraente di un'unione omoaffettiva (articolo 14), i diritti e i doveri dei coniugi saranno i medesimi per i contraenti di un'unione omoaffettiva in relazione all'assistenza in caso di ricovero in una struttura sanitaria o di detenzione in un istituto penitenziario (articolo 22), come pure in tema di tutela previdenziale, con l'applicazione della medesima disciplina prevista per i coniugi alle coppie legate da un'unione omoaffettiva (articolo 16).

Il principio ispiratore sotteso a questa proposta di legge è quello di realizzare il riconoscimento di un legittimo diritto per i cittadini italiani omosessuali, per conformare l'ordinamento italiano a quello di altri Paesi civili, liberi e ben integrati nel quadro normativo internazionale.

Come si è detto, ci siamo proposti a questo fine di seguire le norme del codice civile riguardanti il matrimonio, prevedendo una forma di stipulazione semplificata in termini procedurali — coerente con la mancanza di ritualità insita in questa nuova figura normativa — ma ga-

rantando, sul piano sostanziale, la più compiuta determinazione dei diritti e dei doveri dei contraenti tra loro stessi e nei riguardi dei terzi (articolo 11). Coerentemente quindi, si è deciso di regolamentare lo scioglimento di questa unione, non prevedendo l'applicabilità dell'istituto della separazione o del divorzio, bensì con una regolazione specifica per cui lo scioglimento sarà possibile per mezzo di un atto scritto e avrà efficacia decorsi tre mesi dalla notificazione di esso all'altro contraente per mezzo dell'ufficiale giudiziario (articolo 17).

Una questione è stata deliberatamente lasciata fuori dell'orizzonte di questa proposta di legge, il tema dell'adozione dei minori. Attualmente, in Italia, quello dell'adozione è un *iter* difficile, talora doloroso, spesso lungo e dispendioso, regolato da una normativa che necessiterebbe probabilmente di specifici interventi di riforma legislativa. Si è pertanto ritenuto non opportuno affrontare qui una questione complessa, riguardante una disciplina non applicabile per analogia al nuovo istituto che si propone d'introdurre, e che avrebbe inevitabilmente comportato ulteriori dilazioni nel procedimento di approvazione della presente proposta di legge, rimandandone invece la trattazione ad un'opportuna rivisitazione della materia specifica, da compiersi in altra sede.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, secondo i principi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, promuove l'attuazione del diritto inviolabile dell'uomo e della donna alla piena realizzazione personale nell'ambito della coppia, nel rispetto del proprio orientamento sessuale e della propria dignità sociale.

ART. 2.

(Definizione).

1. L'unione omoaffettiva è l'accordo stipulato tra due persone dello stesso sesso al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune, nei limiti delle disposizioni della presente legge.

CAPO II

UNIONE OMOAFFETTIVA

SEZIONE I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE OMOAFFETTIVA

ART. 3.

(Circostanze ostative).

1. Non può contrarre unione omoaffettiva chi è vincolato da un precedente

matrimonio o da una precedente unione omoaffettiva.

2. Non possono contrarre unione omoaffettiva tra loro i parenti, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado, zio o zia e nipoti, l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti.

3. Non possono contrarre unione omoaffettiva tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata da unione omoaffettiva.

4. Non possono contrarre unione omoaffettiva le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per il delitto di cui al comma 3.

5. L'unione omoaffettiva contratta in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nulla. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

ART. 4.

(Costituzione dell'unione omoaffettiva).

1. L'unione omoaffettiva è contratta, a pena di nullità, mediante dichiarazione sottoscritta davanti all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei due contraenti.

2. L'ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su due esemplari originali della dichiarazione di unione e li consegna ai contraenti. Un esemplare originale è conservato negli atti dello stato civile.

3. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, l'unione può essere contratta nel luogo in cui questi si trova mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza di almeno due testimoni.

ART. 5.

(Istanza per la sottoscrizione dell'unione omoaffettiva).

1. Coloro che intendono contrarre unione omoaffettiva richiedono congiunta-

mente all'ufficiale dello stato civile, con istanza presentata in carta libera, di riceverne la dichiarazione e di iscrivere l'atto nel registro dello stato civile.

2. L'ufficiale dello stato civile convoca le parti contraenti entro un mese dalla presentazione dell'istanza.

3. La mancata convocazione delle parti entro il termine previsto dal comma 2 equivale a rifiuto.

4. In caso di grave pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere la dichiarazione l'unione omoaffettiva nel termine di dodici ore dalla ricezione dell'istanza. La dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è presentata entro tre giorni da uno dei contraenti e dai testimoni all'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a iscrivere l'atto entro dodici ore dalla presentazione.

5. Il mancato rispetto dei termini previsti dal comma 4 da parte dell'ufficiale dello stato civile equivale a rifiuto.

ART. 6.

(Pubblicazione).

1. L'ufficiale dello stato civile provvede alla pubblicazione dell'istanza di unione omoaffettiva.

2. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto indicante il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza dei richiedenti.

3. L'atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della casa comunale almeno per sette giorni.

4. La pubblicazione è richiesta all'ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due contraenti ha la residenza ed è sufficiente che sia fatta nel comune dove è stata presentata l'istanza di unione omoaffettiva.

ART. 7.

(Autocertificazione).

1. Nell'istanza di cui all'articolo 5 ciascuno dei contraenti, sotto la propria re-

sponsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che non sussiste alcuna delle circostanze ostative indicate all'articolo 3 della presente legge.

2. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere l'unione omoaffettiva qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 1.

ART. 8.

(Rifiuto della ricezione o dell'iscrizione dell'unione omoaffettiva).

1. L'ufficiale dello stato civile può rifiutare la ricezione della dichiarazione o l'iscrizione dell'unione omoaffettiva soltanto quando ricorrano le circostanze ostative indicate nell'articolo 3 della presente legge ovvero per altra causa prevista dalla legge. In caso di rifiuto, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

2. All'ufficiale dello stato civile che rifiuta od omette di ricevere la dichiarazione o di iscrivere l'unione omoaffettiva fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale.

3. In ogni caso, contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale competente per il luogo in cui è stata presentata l'istanza d'iscrizione dell'unione. Il tribunale decide in camera di consiglio nel termine di trenta giorni dal deposito.

4. Il tribunale, ove accerti che non ricorre alcuna delle circostanze ostative o delle cause di cui al comma 1, con sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di unione omoaffettiva o di iscrivere nei registri.

5. La sentenza con cui il tribunale decide sul ricorso presentato ai sensi del comma 3 provvede sulle spese di giudizio, poste a carico dell'amministrazione comunale, che si rivale sull'ufficiale dello stato civile responsabile. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni

patrimoniali e non patrimoniali, da liquidare anche in separato giudizio.

SEZIONE II

EFFETTI DELL'UNIONE OMOAFFETTIVA

ART. 9.

(Doveri).

1. Ciascun contraente dell'unione omoaffettiva è tenuto a comportarsi nei riguardi dell'altro secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.

ART. 10.

(Regime patrimoniale).

1. Salva diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente dell'unione omoaffettiva è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Alle unioni omoaffettive si applicano le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo VI, del codice civile.

ART. 11.

(Opponibilità ai terzi).

1. L'unione omoaffettiva è opponibile ai terzi dal momento dell'iscrizione nel registro dello stato civile.

ART. 12.

*(Modifica delle convenzioni
sul regime patrimoniale).*

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nell'atto di unione omoaffettiva

possono essere modificati soltanto per atto pubblico, a pena di nullità.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nel registro dello stato civile.

ART. 13.

(Modifiche al codice civile, concernenti le misure di protezione delle persone prive di autonomia e il diritto agli alimenti).

1. All'articolo 407, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « del coniuge, » sono inserite le seguenti: « della persona legata da unione omoaffettiva, ».

2. All'articolo 408, primo comma, quarto periodo, del codice civile, dopo le parole: « il coniuge che non sia separato legalmente, » sono inserite le seguenti: « la persona legata da unione omoaffettiva o ».

3. All'articolo 410, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: « dal coniuge, » sono inserite le seguenti: « dalla persona legata da unione omoaffettiva ».

4. All'articolo 411, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: « chiamata alla funzione in quanto » sono inserite le seguenti: « legata da unione omoaffettiva o ».

5. All'articolo 417, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « dalla persona » sono inserite le seguenti: « legata da unione omoaffettiva o ».

6. All'articolo 419, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: « dell'interdicendo o inabilitando » sono inserite le seguenti: « , il coniuge o la persona legata con esso da unione omoaffettiva ».

7. All'articolo 426 del codice civile, dopo le parole: « della persona » sono inserite le seguenti: « legata da unione omoaffettiva o ».

8. All'articolo 429, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « del coniuge, » sono inserite le seguenti: « della persona legata da unione omoaffettiva, ».

9. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: « il coniuge »

sono aggiunte le seguenti: « o la persona legata da unione omoaffettiva ».

ART. 14.

(Diritti successori).

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al soggetto legato al defunto da un'unione omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile.

2. Al soggetto che risulta unito al defunto da unione omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile al momento della morte è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in caso di successione sia legittima sia testamentaria.

ART. 15.

(Diritto al lavoro).

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l'inserimento in graduatorie per l'accesso al lavoro o in categorie privilegiate di disoccupati, tale titolo di preferenza è esteso, a parità di condizioni, anche ai contraenti un'unione omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, lo stesso titolo di preferenza è riconosciuto ai contraenti un'unione omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile.

ART. 16.

(Disciplina tributaria e previdenziale).

1. L'applicazione delle disposizioni della disciplina tributaria, in particolare in materia di agevolazioni fiscali, di sovvenzioni e di assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e

comunali, il cui presupposto sia costituito dall'appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare ovvero dallo stato di coniuge, è estesa alle persone legate da un'unione omoaffettiva, purché siano decorsi almeno due anni dalla sua iscrizione nel registro dello stato civile.

2. L'applicazione della disciplina previdenziale e pensionistica, ivi comprese le disposizioni in materia di pensione di reversibilità, il cui presupposto sia costituito dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare è estesa di diritto alle persone legate da un'unione omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile che sia stata stipulata da almeno due anni, rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.

SEZIONE III

SCIoglIMENTO DELL'UNIONE OMOAffETTIVA

ART. 17.

(Scioglimento dell'unione omoaffettiva).

1. Gli effetti dell'unione omoaffettiva cessano di diritto nel caso di morte di una delle parti ovvero nel caso in cui una delle parti contraiga matrimonio.

2. Ciascun contraente dell'unione omoaffettiva ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto pubblico notificato per mezzo dell'ufficiale giudiziario all'altro contraente e all'ufficiale dello stato civile. È nullo l'accordo con il quale le parti rinunzino all'esercizio di tale diritto, anche quando la rinunzia sia convenuta nei riguardi di entrambi i contraenti. L'unione si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. In tale data l'ufficiale dello stato civile provvede alla relativa annotazione.

3. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima dell'annotazione di cui al comma 2.

ART. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento).

1. Con l'atto di unione omoaffettiva i contraenti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento dell'unione stessa.

2. In mancanza di tale accordo, le parti, ove non raggiungano un'intesa, possono rivolgersi al tribunale, salva in ogni caso l'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

3. Qualora una delle parti dell'unione omoaffettiva versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestare gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento dell'unione. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l'avente diritto contrae matrimonio o una nuova unione omoaffettiva.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL CONTRAENTE STRANIERO

ART. 19.

(Acquisto della cittadinanza).

1. Nei riguardi dello straniero che contrae unione omoaffettiva con un cittadino si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni.

ART. 20.

(Modifiche all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o unione omoaffettiva »;

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « qualora sia accertato che al matrimonio » sono inserite le seguenti: « o all'unione omoaffettiva »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « che il matrimonio » sono inserite le seguenti: « , l'unione omoaffettiva »;

c) al comma 5, dopo le parole: « del matrimonio » sono inserite le seguenti: « o dell'unione omoaffettiva ».

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO

ART. 21.

(Equiparazione in materia di anagrafe della popolazione residente).

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parti di un'unione omoaffettiva sono equiparate ai componenti di una famiglia.

ART. 22.

(Ricovero in strutture sanitarie e detenzione in istituti penitenziari).

1. Le parti di un'unione omoaffettiva hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all'assistenza in caso di ricovero in una struttura sanitaria o di detenzione in un istituto penitenziario.

ART. 23.

(Malattia e decisioni successive alla morte).

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto e fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al titolo XII del libro primo del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario riguardanti il contraente di un'unione omoaffettiva che versi in stato di incapacità, anche temporanea, di intendere e di volere, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente, sentiti gli eventuali ascendenti e discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale e quelle relative alle modalità di svolgimento della cerimonia funebre, al luogo di sepoltura ovvero alla cremazione, riguardanti il contraente di un'unione omoaffettiva defunto, sono adottate dall'altro contraente, sentiti gli eventuali ascendenti e discendenti del soggetto interessato.

ART. 24.

(Membri delle Forze armate e di polizia).

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze di polizia, connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese ai contraenti di un'unione omoaffettiva.

ART. 25.

*(Modifica all'articolo 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392).*

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un'unione omoaffettiva o persona legata da un'unione di fatto, la parte superstite dell'unione medesima ».

ART. 26.

(*Modifiche al codice penale*).

1. Al quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, dopo le parole: « i discendenti, il coniuge » sono inserite le seguenti: « o il soggetto legato da unione omoaffettiva o da unione di fatto ».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto ovvero il soggetto al quale sia legato da unione omoaffettiva o da unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore ».

3. All'articolo 570 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora i fatti ivi previsti siano commessi da una delle parti di un'unione omoaffettiva nei confronti dell'altra »;

b) al terzo comma, le parole: « del precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « del secondo comma ».

4. Al secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, dopo le parole: « contro il coniuge » sono inserite le seguenti: « o la persona legata da unione omoaffettiva ».

5. Al quarto comma dell'articolo 591 del codice penale, le parole: « o dal coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « , dal coniuge o dalla persona legata da unione omoaffettiva ».

6. Al sesto comma dell'articolo 602-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « o dal loro coniuge o convivente » sono inserite le seguenti: « o dalla persona legata da unione omoaffettiva »;

b) dopo le parole: « dal coniuge » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla persona legata da unione omoaffettiva ».

7. Al numero 1 del secondo comma dell'articolo 605 del codice penale, le parole: « o del coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del coniuge o della persona legata da unione omoaffettiva ».

8. Al secondo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, dopo le parole: « che sia stata legata da relazione affettiva » sono inserite le seguenti: « o da unione omoaffettiva ».

9. All'articolo 649 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. della persona legata da unione omoaffettiva »;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o della persona che sia stata legata da unione omoaffettiva, dopo il suo scioglimento ».

ART. 27.

(Modifica all'articolo 199 del codice di procedura penale).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti dell'imputato o il soggetto legato con esso da unione omoaffettiva o da unione di fatto non sono obbligati a deporre ».

ART. 28.

(Regime fiscale, delle donazioni, delle successioni e delle compravendite).

1. Le coppie che contraggono unione omoaffettiva sono equiparate ai coniugi che contraggono matrimonio per quanto riguarda il regime fiscale, delle donazioni, delle successioni e delle compravendite.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0006220